

Interessi usurari: ecco il sistema di calcolo

Trib. Catanzaro, sez. II civ., sentenza 7 febbraio 2013 (est. F. Tallaro)

INTERESSI USURARI – SISTEMA DI CALCOLO E ACCERTAMENTO – RIFERIMENTO AL TASSO EFFETTIVO - SUSSISTE (art. 1815 c.c.)

L'interesse usurario va calcolato facendo riferimento alla formula:

$$\text{Tasso effettivo} = \frac{\text{Interessi debitori} * 36500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} * 100}{\text{Accordato}}$$

Omissis

Fatto e diritto

1. La Banca di Credito Cooperativo della T proponeva ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di A S.r.l., AG, FG e SG.

A sostegno della propria pretesa deduceva che in data 11 agosto 1998 aveva stipulato con la A S.r.l. un contratto di conto corrente bancario. Nel 2006, la società correntista aveva ottenuto un credito di € 300.000,00, di cui € 150.000,00 per fido su conto corrente, € 150.000,00 per anticipo su fatture. Il credito era stato garantito dalle fidejussioni prestate, sino alla concorrenza di € 180.000,00, da AG, FG e SG.

Il 4 febbraio 2008, tuttavia, l'istituto di credito ricorrente aveva deciso di revocare l'affidamento in conto corrente, in considerazione dell'irregolare andamento dello stesso, dell'esposizione oltre il limite del fido, delle segnalazioni ricevute nell'ambito del sistema bancario, che indicava la società correntista tra le c.d. sofferenze di sistema.

Chiedeva, dunque, l'emissione del richiesto provvedimento monitorio nei confronti del creditore principale e dei fideiussori per l'importo di € 158.442,28, pari allo scoperto di conto corrente in data 30 maggio 2008, maggiorato di successivi interessi.

2. Gli ingiunti proponevano opposizione, sollevando una pluralità di questioni. Si costuiva e insisteva nella fondatezza della propria pretesa la banca opposta, la quale sollevava pure – in via preliminare – l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

3. Occorre esaminare, in primo luogo, l'eccezione preliminare sollevata dalla Banca di Credito Cooperativa della T S.c.a r.l., la quale deduce che, poiché l'opponente ha assegnato all'opposto un termine a comparire inferiore a novanta giorni, avrebbe dovuto iscriverne a ruolo la causa nel termine di cinque giorni. Invece, perfezionatasi la notifica

in data 6 dicembre 2008, la causa risulta iscritta a ruolo il 12 dicembre 2008, cosicché l'opposizione deve ritenersi improcedibile.

L'eccezione, cui l'opponente ha replicato negando la propria volontà di abbreviare i termini ai sensi dell'art. 645 c.p.c., è infondata sul piano fattuale. L'esame del fascicolo di parte opponente, infatti, consente di riscontrare come l'atto di citazione in opposizione, portato alla notifica il 3 dicembre 2008, sia stato effettivamente notificato il 9 dicembre 2008 (cfr. avviso di ricevimento allegato all'atto notificato), cosicché l'opposizione è stata iscritta a ruolo il terzo giorno successivo alla notificazione.

4.1. Lamentano gli opposenti che il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso in violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Infatti, in sede monitoria l'istituto di credito avrebbe prodotto dei semplici estratti conto, non muniti della certificazione prevista dal citato articolo del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e quindi non idonei a dare prova scritta del credito.

L'eccezione è fondata: gli estratti conto prodotti dalla banca con il ricorso per decreto ingiuntivo non hanno la certificazione che, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, consente alle banche di ottenere il decreto ingiuntivo. Né è stato prodotto un documento contabile che consenta l'emissione del provvedimento monitorio ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c.

Il decreto ingiuntivo, perciò, deve essere revocato.

4.2. Come correttamente ha argomentato l'istituto di credito, però, l'opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere la illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta - che assume veste di domanda - del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa (per tutte, Cass. Civ., Sez. III, 10 settembre 2009, n. 19560).

Occorre verificare, quindi, se la pretesa creditoria fatta valere dall'istituto di credito con il ricorso per decreto ingiuntivo sia o meno fondata.

5. Assumono gli opposenti che il decreto ingiuntivo sarebbe nullo perché ottenuto sulla base di un contratto che prevede l'applicazione di interessi usurari.

In particolare, si deduce la nullità della fidejussione prestata AG, FG e SG. invalidità che deriverebbe dalla pattuizione, nel contratto di conto corrente affidato cui la garanzia è accessoria, di interessi usurari. Essa determinerebbe la nullità del contratto di conto corrente per illiceità della causa, che si comunicherebbe anche alle garanzie prestate.

Non vi è chi non veda come la questione dell'usurarietà degli interessi pattuiti in contratto sia sollevata mediante l'uso di concetti giuridici impropri (vi è, se non altro, la confusione tra nullità del rapporto negoziale e nullità del provvedimento giurisdizionale).

Tuttavia, la questione della nullità di un contratto (o di una sua clausola) è rilevabile d'ufficio (si veda Cass. Civ., Sez. Un., 4 settembre 2012, n. 14828), onde il tema appare meritevole di approfondimento, che effettivamente è stato espletato anche a mezzo di apposita consulenza tecnica d'ufficio.

5.1. L'art. 1815 c.c. stabilisce, con riferimento al contratto di mutuo, che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

La disposizione, pur dettata con specifico riferimento al contratto di mutuo, è in realtà espressione di un principio generale, per cui la violazione della norma imperativa, dettata a tutela di un pubblico interesse, che vieta e punisce penalmente la pattuizione di interessi usurari determina la nullità della clausola, con la conseguenza che nessun interesse è dovuto dal debitore (si vedano, a titolo d'esempio, Cass. Civ., Sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286 e Cass. Civ., Sez. III, 13 giugno 2002, n. 8442, che ritengono applicabile la norma anche ai contratti di conto corrente bancario).

5.2. L'art. 644 c.p., nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. 7 marzo 1996, n. 108, attribuisce alla legge il compito di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

A proposito, l'art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, stabilisce che il Ministro dell'Economia rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.

L'art. 8, comma 5, lettera *d*) d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, ha modificato tale ultima previsione, cosicché oggi il tasso soglia corrisponde al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro

punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

5.3. Il d.l. dicembre 2000, n. 394, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2001, n. 24, dal canto suo, stabilisce che ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'articolo 1815, comma II, del c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Quindi, vi è usura quando gli interessi pattuiti – maggiorati delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito – superino il limite che la legge stabiliva al momento della pattuizione.

Corollario di tale previsione è che, qualora la clausola che prevede gli interessi sia stata pattuita prima che l'art. 8, comma 5, lettera *d*) d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, modificasse l'art. 2 l. 7 marzo 1996, n. 108, per valutare l'eventuale usurarietà degli stessi occorre verificare quale fosse il tasso-soglia al momento della stipula, tasso soglia identificato nel tasso medio aumentato della metà, secondo la formulazione legislativa all'epoca in vigore (peraltro, sulla non retroattività della modifica normativa, cfr. Cass. Pen., Sez. II, 23 novembre 2011 – 19 dicembre 2011, n. 46669, P.G. in proc. De Masi e altri).

5.4. Il contratto di conto corrente oggetto del contendere è stato stipulato l'11 agosto 1998, cosicché il tasso di usurarietà deve essere valutato a quel momento ed è pari, in base alle indicazioni del consulente tecnico d'ufficio non contestate da alcuno, al 16,61% (confronta la tav. 1 alla pag. 19 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio e la successiva tav. 2 a pag. 21).

A tale tasso soglia debbono essere confrontati i tassi di interesse effettivamente praticati dalla banca, ricordandosi che, ai fini della valutazione dell'eventuale carattere usuraio del tasso effettivo globale di interesse praticato da un istituto di credito, deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto praticata sulle operazioni di finanziamento per le quali l'utilizzo del credito avviene in modo variabile (Cass. Pen., Sez. II, 19 febbraio 2010 – 26 marzo 2010, n. 12028, imp. P.C., Caletti e altri; Cass. Pen., Sez. II, 14 maggio 2010 – 22 luglio 2010, n. 28743, imp. Orsini; Cass. Pen., Sez. II, 23 novembre 2011 – 19 dicembre 2011, n. 46669, P.G. in proc. De Masi e altri). Ciò indipendentemente da cosa disponessero le istruzioni della Banca d'Italia circa la rilevazione dei tassi medi praticati.

5.5. L'istituto di credito opposto contesta, per il tramite del proprio consulente tecnico di parte e del proprio difensore, il metodo adoperato dal consulente tecnico d'ufficio per calcolare il tasso di

interesse effettivo praticato dalla Banca di Credito Cooperativo della T S.c.a r.l.

L'ausiliario del giudice, in realtà, ha adoperato due diverse formule. La prima è la formula di calcolo del TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), e cioè quell'indicatore di costo del finanziamento che gli operatori creditizi debbono comunicare al consumatore quando si tratti di erogargli un credito al consumo (artt. 121 ss. d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385). Essa è rappresentata dalla seguente equazione:

$$\text{Tasso effettivo} = \frac{(\text{Interessi debitori} + \text{Commissione di Massimo Scoperto} + \text{Spese}) * 36500}{\text{Numeri debitori}}$$

La seconda formula adoperata dal consulente tecnico d'ufficio è quella adottata dalla Banca d'Italia nelle istruzioni fornite nel 2009 agli operatori creditizi per il calcolo del TEG (tasso effettivo globale), e cioè quel dato su cui elaborare il tasso soglia di usurarietà. La formula in questione è indicata dalla seguente equazione:

$$\text{Tasso effettivo} = \frac{\text{Interessi debitori} * 36500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} * 100}{\text{Accordato}}$$

Negli oneri su base annua sono ricomprese le spese connesse all'erogazione del credito e la commissione di massimo scoperto.

Il consulente tecnico di parte opposta, dal canto suo, ritiene che la formula da applicare nel caso di specie debba essere quella adottata dalla Banca d'Italia nelle istruzioni per il calcolo del TEG fornite nel 2006 agli operatori finanziari, opportunamente modificata allo scopo di tener conto della commissione di massimo scoperto, in precedenza ignorata nella rilevazione del TEG. La formula è rappresentata dalla seguente equazione:

$$\text{Tasso effettivo} = \frac{\text{Interessi debitori} * 36500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base trimestrale} * 100}{\text{Accordato}}$$

5.6. Prima di esprimere una preferenza tra le varie formule indicate dai consulenti intervenuti nel processo, occorre dar conto di una sagace eccezione mossa dalla difesa dell'istituto di credito opposto nella comparsa conclusionale.

Si osserva che le istruzioni della Banca d'Italia sulla rilevazione del TEG e perfino i decreti ministeriali di rilevazione del tasso effettivo praticato nell'ultimo trimestre, da cui ricavare il tasso soglia, hanno natura di atti amministrativi, cosicché sarebbe inapplicabile il principio *jura novit curia*, di cui all'art. 113 c.p.c., che va coordinato con l'art. 1 delle disp.prel.c.c., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (così Cass. Civ., Sez. III, 26 giugno 2001, 8742).

Di conseguenza, in questa sede non si potrebbe tener in alcun conto i dati emergenti da tali atti amministrativi, in quanto non prodotti dalle parti.

Questo giudicante non può che riconoscere la fondatezza della ricostruzione giuridica richiamata dalla Banca di Credito Cooperativo T S.c.a r.l., negando valore normativo e ai decreti ministeriali di individuazione del tasso medio globale e ancor più alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia per il rilievo statistico dello stesso.

Tuttavia, non si può negare che i vari metodi di calcolo del costo complessivo di un finanziamento e il valore soglia di usurarietà per trimestre rappresentino sapere tecnico-ragioneristico, per accedere al quale è stata ritualmente disposta consulenza tecnica d'ufficio. Ed è stato proprio l'ausiliario del giudice, nel contraddittorio con il consulente della parte, ad introdurre le nozioni di cui si sta discorrendo, dalle quali non si può dunque prescindere.

Contrariamente opinando, si dovrebbe poi coerentemente affermare che nella causa in cui venga disposta una consulenza tecnica medico-legale non si possano tenere in considerazione le nozioni scientifiche cui faccia riferimento il consulente, se non siano state prodotte le pubblicazioni scientifiche – certamente non aventi valore normativo – che tali nozioni riportino.

Ed allora, non può dubitarsi che nell'odierna controversia il giudicante possa adoperare e le formule di calcolo del tasso effettivo globale, su cui si sono a lungo confrontati il consulente tecnico d'ufficio e quello di parte, e il dato relativo al tasso soglia di usurarietà.

5.7. Tornando alla verifica della formula da adoperare per calcolare il tasso in concreto applicato al conto corrente di A S.r.l. dalla Banca di Credito Cooperativo T S.c.a r.l., pare da escludere la prima formula di calcolo, creata non già per verificare quale sia il tasso effettivo globale praticato dagli istituti di credito onde individuare il tasso soglia di usurarietà, ma allo scopo di indicare al consumatore che intenda accedere al credito al consumo il costo totale del credito, espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito (art. 121, comma 1, lett. *m*), d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385).

La seconda e la terza formula, poi, si distinguono perché l'una tiene conto dell'incidenza delle spese considerandole su base annuale, la seconda le calcola invece su base trimestrale.

Orbene, se la regola generale è che il tasso di interesse si misuri in un valore percentuale in ragione annua (art. 1284 c.c.), questo giudicante non riesce a comprendere per quale ragione l'incidenza delle spese sul tasso effettivo globale debba essere computato su base trimestrale.

D'altro canto, la stessa Banca d'Italia, nell'elaborare una formula ragioneristica finalizzata a calcolare il tasso effettivo globale tenendo conto, al contrario di quanto accadeva nel passato, della commissione di massimo scoperto, ha disposto che si tenga conto delle spese

misurate in un valore percentuale su base annua e ha sintetizzato tale regola nella formula che nuovamente si riporta:

$$\text{Tasso effettivo} = \frac{\text{Interessi debitori} * 36500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} * 100}{\text{Accordato}}$$

In questa sede, dunque, il rispetto del tasso soglia di usurarietà verrà vagliato facendo ricorso a tale formula.

5.8. Il consulente tecnico di parte opposta pone un problema di omogeneità tra il calcolo del tasso effettivo globale praticato nel caso di specie dalla Banca di Credito Cooperativo T S.c.a r.l. (calcolo operato oggi, con una formula elaborata nel 2009 dalla Banca d'Italia, tenendo conto della commissione di massimo scoperto) e il tasso effettivo globale praticato dagli istituti di credito individuato con decreto ministeriale nel 1998, sulla base di rilevazioni statistiche che adoperavano una formula ragionieristica diversa e non tenevano conto della commissione di massimo scoperto.

La problematica segnalata non è banale, e affonda le sue radici nel fatto che le istruzioni della Banca d'Italia, in cui si prevedeva che la commissione di massimo scoperto non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, si traducevano *“in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”* (Cass. Pen., Sez. II, 23 novembre 2011 – 19 dicembre 2011, n. 46669, P.G. in proc. De Masi e altri).

Tuttavia, a ben guardare anche la formula suggerita dal medesimo consulente tecnico di parte pecca di non omogeneità: anch'essa tiene conto della commissione di massimo scoperto, che invece era stata ignorata ai fini della rilevazione statistica del tasso effettivo globale praticato dagli istituti di credito nel trimestre di riferimento.

In ogni caso, appare sufficiente richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte, peraltro in un ambito – quello penale – caratterizzato da forti presidi a garanzia dell'imputato: *“Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza dell'illecito. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in sé particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”* (Cass. Pen., Sez. II, 23 novembre 2011 – 19 dicembre 2011, n. 46669, P.G. in proc. De Masi e altri).

5.9. Individuata la formula corretta per calcolare il tasso di interesse effettivo globale praticato dall'istituto di credito opposto, deve affermarsi che esso ha sconfinato il tasso soglia di usurarietà del 16,61% per lunghi periodi (III e IV trimestre del 2000; I, II, III, IV trimestre del 2001, II, III, IV trimestre 2002; I, II, III, IV trimestre 2003; IV trimestre 2004).

Alla stregua dell'art. 1815 c.c., deve dunque accertarsi la nullità (relativa) di tutte le pattuizioni che, stabilendo il tasso di interesse, la misura della commissione di massimo scoperto, l'importo delle spese, hanno avuto come effetto quello di determinare una remunerazione usuraria del capitale messo dalla Banca di Credito Cooperativo T S.c.a r.l. a disposizione di A S.r.l.

Il rapporto di dare-avere tra le parti deve quindi essere rideterminato senza applicazione di interessi debitori e ulteriori oneri.

Il calcolo è stato effettuato dal nominato consulente tecnico d'ufficio e determina un credito per la banca opposta di € 47.540,47.

5.10. La circostanza che, all'esito del computo effettuato, risulti un credito a favore dell'istituto di credito opposto, esclude che questo abbia incassato indebitamente somme di denaro.

Benché, dunque, gli opposenti abbiano, nell'atto di citazione, domandato la condanna della Banca di Credito Cooperativo T S.c.a r.l. alla restituzione delle somme di denaro indebitamente riscosse da A S.r.l., l'azione riconvenzionale spiegata risulta palesemente infondata, e quindi meritevole di rigetto.

6. Rimangono assorbite le questioni pur sollevate dagli opposenti in ordine alla determinazione del tasso di interessi e all'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi scaduti, atteso che l'applicazione di interessi è stata *in toto* esclusa.

7.1. Come già anticipato, gli opposenti lamentano anche la nullità della fidejussione prestata da AG, FG e SG..

La nullità deriverebbe dalla pattuizione, nel contratto di conto corrente affidato cui la garanzia è accessoria, di interessi usurari. Essa determinerebbe la nullità del contratto di conto corrente per illiceità della causa, che si comunicherebbe anche alle garanzie prestate.

La tesi è priva di fondamento: l'ordinamento appresta, come visto all'art. 1815 c.c., una specifica sanzione nel caso di clausola che preveda interessi usurari: la nullità (parziale) della singola pattuizione, onde non sono dovuti interessi a remunerazione della messa a disposizione dei capitali.

Nel resto, il contratto di conto corrente rimane valido ed efficace, come valide ed efficaci permangono le garanzie ad esso accessorie.

7.2. Si deduce, a motivo di opposizione, che AG, FG e SG. non avrebbero manifestato espressamente la loro volontà di costituirsi garanti dei debiti di A S.r.l. e che non sarebbe stato determinato un importo massimo alle garanzie prestate.

Tali doglianze sono prive di riscontro fattuale, posto che l'esame delle lettere di fidejussione prodotte in sede monitoria dalla Banca di Credito Cooperativo T S.c.a r.l. consente di riscontrare e la manifestazione della volontà di garantire il debito del correntista, e la limitazione della responsabilità ad € 180.000,00.

7.3. A motivo di opposizione si allega anche che i moduli mediante i quali sono state prestate le garanzie siano stati sottoscritti in bianco e siano stati compilati solo in un secondo momento.

Di tali deduzioni, però, non vi è alcuna dimostrazione, onde va disattesa la connessa eccezione di invalidità del contratto.

7.4. Gli opposenti deducono che l'istituto di credito opposto, revocando *ex abrupto* il fido concesso ad A S.r.l., avrebbe violato il principio di buona fede. Ciò comporterebbe la nullità del contratto (così nelle conclusioni dell'atto di opposizione) e la responsabilità risarcitoria della banca.

Orbene, da un lato si osserva che la violazione delle regole di condotta non può comportare l'invalidità del contratto da cui tali obblighi derivano (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724).

Dall'altro lato, si rileva che gli opposenti non hanno allegato quali pregiudizi siano derivati dalla revoca del fido, cosicché la domanda risarcitoria proposta non può che trovare rigetto.

8. In conclusione, revocato il decreto ingiuntivo opposto, A S.r.l., AG, FG e SG. debbono essere condannati, in solido tra di loro, al pagamento, in favore della Banca di Credito Cooperativo della T S.c.a r.l., di € 47.540,47.

Le domande riconvenzionali proposte dagli opposenti vanno, invece, rigettate.

9. Quanto alle spese di lite, si rileva che vi è soccombenza reciproca. Infatti, il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso in difetto dei requisiti prescritti dalla legge, ma la pretesa creditoria dell'istituto di credito era fondata, per quanto parzialmente.

Ciò giustifica la compensazione delle spese di lite.

A tale statuizione fanno eccezione le spese di consulenza tecnica d'ufficio che, liquidate come da decreto del 21 giugno 2011, vanno poste a carico della Banca di Credito Cooperativo della T S.c.a r.l.

Ed infatti, la necessità di espletamento delle operazioni di consulenza deriva dall'applicazione, da parte dell'istituto di credito, di interessi usurari.

10. La circostanza che sia emersa l'applicazione di interessi in misura superiore al tasso soglia di usurarietà impone la trasmissione di copia degli atti alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale per le determinazioni di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, ..

- condanna A S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, AG, FG e SG., in solido tra di loro, al pagamento, in favore di Banca di Credito Cooperativo della T S.c.a r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, della somma di di € 47.540,47
- compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio, fatta eccezione per le spese di consulenza tecnica d'ufficio che, liquidate come da decreto del 21 giugno 2011, vanno posta a carico della Banca di Credito Cooperativo della T S.c.a r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;
- dispone la trasmissione di copia degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale.

Catanzaro li 7 febbraio 2013

II

Giudice

dott. Francesco

Tallaro